



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
“Nutrizione clinica, corretti stili di vita e dieta mediterranea”**

TRA

La Regione Puglia, avente sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro, 11 70124
Codice fiscale n. 80017210727, rappresentata dalla Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere, giusta delega conferita con DGR
....., di seguito “Regione Puglia”

E

IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte, rappresentato legalmente dal
Direttore Generale, nominato con nato a,
..... di seguito anche denominato “IRCCS”

PREMESSO

- che l’art. 10 comma 1 lett. c della L.R. 38/94 dispone che “*La Giunta regionale, in occasione della ripartizione del Fondo sanitario, accantona:*
 - a) *una quota non superiore al 5 per cento da utilizzarsi per correggere eventuali squilibri territoriali;*
 - b) *una quota non superiore al 2 per cento da utilizzarsi per interventi imprevisti;*
 - c) *una quota non superiore all’ 1 per cento da utilizzarsi per consentire attività di ricerca finalizzata nell’ ambito delle Aziende ospedaliere”*
- che con DGR n. 867/2015 è stato finanziato il progetto “Nutrizione clinica, corretti stili di vita e dieta mediterranea”;
- che con DGR n..... è stato approvato il progetto di che trattasi;
- che, al fine di permettere un regolare svolgimento delle attività progettuali, il raggiungimento degli obiettivi proposti e il rispetto del relativo cronoprogramma è necessario procedere, ai sensi dell’ articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, alla stipula del presente accordo di collaborazione con l’IRCCS ;
- che il comma 2 bis del medesimo art. 15 prevede l’obbligo della sottoscrizione con firma digitale degli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO

che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Oggetto dell’accordo)



1. Oggetto del presente accordo, concluso ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, è la collaborazione tra la Regione Puglia e l' IRCCS per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo- parte integrante del presente accordo (allegato 1) presentato per l'ammissione al finanziamento dall'IRCSS "S. De Bellis" di Castellana Grotte.
2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo, fermo restando che le eventuali variazioni non devono comportare alcuna maggiorazione dell'importo complessivo del finanziamento e previo accordo tra i partner progettuali.

Articolo 2

(Efficacia. Durata. Proroga)

1. Il presente accordo è efficace dalla data della avvenuta sottoscrizione dello stesso.
2. Le attività progettuali decorrono dal giorno successivo alla comunicazione di inizio attività da parte del coordinatore del progetto ;
3. L'accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. L'IRCCS si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell'accordo, siano concluse entro il suddetto termine e secondo quanto previsto dal cronoprogramma di progetto.
4. E' facoltà della Regione Puglia concedere eccezionalmente una proroga della durata del progetto non superiore ai 6 mesi. La formale richiesta, nella quale devono essere esplicitate valide ed eccezionali ragioni di necessità, dovrà essere presentata dall' IRCCS, a firma del rappresentante legale almeno 60 giorni prima della scadenza dell'accordo, a questa Regione.
L'eventuale concessione della proroga non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Articolo 3

(Rapporti tecnici e rendiconti finanziari)

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'IRCCS, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, trasmette alla Regione un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto, corredato di relativo abstract ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 3);
2. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell'accordo, l'IRCCS trasmette alla regione Puglia Sezione Promozione della Salute e del Benessere un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute utilizzando il predetto modello riportato in allegato 3 al presente accordo.



3. La Regione può chiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e l'IRCCS è tenuto a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto di cui all'allegato 1.
5. E' fatto obbligo all'IRCCS di allegare, ai rendiconti di cui ai commi 1 e 2, copia della documentazione contabile relativa al progetto.
6. Il piano finanziario relativo al progetto di cui all'allegato 1, potrà essere modificato una sola volta previa autorizzazione della regione che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. L'eventuale richiesta di variazione dovrà pervenire a questa Regione almeno 4 mesi prima della data di scadenza del presente accordo.
7. E' consentito senza necessità di autorizzazione uno scostamento dell'importo del piano finanziario originario o modificato, non superiore al 20% di ogni singola voce di spesa, fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo.
8. Resta inteso che la Regione rimborserà unicamente le somme effettivamente spese documentate, entro il termine di scadenza, e che saranno dichiarate utilizzando l'allegato 3, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 4 del presente accordo.

I rapporti tecnici, gli abstract e i rendiconti finanziari, corredati dalla documentazione giustificativa, dovranno essere inviati in formato cartaceo a: Assessorato Regionale alla Salute, Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Articolo 4

(Proprietà e diffusione dei risultati del progetto)

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà della Regione Puglia. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'IRCCS "DE BELLIS" nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione Puglia. Quest'ultima potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati previa indicazione della dicitura "Progetto realizzato con il supporto finanziario della Regione Puglia".

Articolo 5

(Coordinatore del progetto)



1. 1. Il coordinatore del progetto, prof. Gioacchino Leandro assicura il collegamento operativo con la Regione, nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all'articolo 3.

Articolo 6

(Finanziamento e modalità di erogazione)

1. Per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1 del presente accordo la Regione si impegna a corrispondere all' IRCCS "DE BELLIS" la somma di complessiva di €. 300.000,00 (trecentomila/00).

2. La somma di cui al precedente comma sarà liquidata all'IRCCS secondo le modalità di seguito riportate:

a) una prima quota pari ad € 125.000,00, a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di formale richiesta di pagamento da parte dell'IRCCS ;

b) una seconda quota pari ad € 125.000,00 dietro presentazione di formale richiesta di pagamento da parte dell' IRCCS. Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte della regione Puglia dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari relativi ai primi due semestri di attività;

c) una terza quota pari 50.000,00, dietro presentazione da parte dell'IRCCS della relazione conclusiva e del rendiconto finale di cui all'art. 3 del presente accordo unitamente alla formale richiesta di pagamento. Tale ultimo pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte della Regione Puglia della relazione conclusiva e del rendiconto finale di cui al predetto art. 3.

L'IRCCS si impegna a restituire, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione, le somme corrisposte che alla scadenza del progetto non risultino eventualmente spese, in quanto il progetto prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

3. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ad inviate a: Assessorato Regionale alla Salute, Sezione Promozione della Salute e del Benessere, via Gentile n.ro 52 - 70126 Bari e per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata sezionepsb@pec.rupar.puglia.it, preferibilmente mediante posta certificata.

Articolo 7

(Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo)

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art. 3 o del mancato invio, la Regione Puglia sospende l'erogazione del finanziamento.

2. La sospensione del finanziamento in favore dell'IRCCS "DE BELLIS", sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.

3. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'IRCCS ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Regione, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.



Articolo 8

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il Foro competente è quello di Bari.

Il presente accordo si compone di 8 articoli e di 3 allegati e viene sottoscritto con firma digitale.

Per la Regione Puglia
Dott.ssa Francesca Zampano

Per l'IRCCS DE BELLIS
Il Direttore Generale

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.